

COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 04 del 09/02/2011.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- 1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera collettività e ne esprime l'autogoverno.
- 2. La sua azione, ispirata a principi di pubblicità, trasparenza e legalità, è finalizzata al perseguimento del progresso civile economico e sociale della Comunità.
- 3. Il presente regolamento, lo Statuto Comunale e il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni regolano le attività del Consiglio Comunale.

Articolo 2

- 1. La legge dello Stato disciplina:
 - a) l'elezione del Consiglio Comunale;
 - b) la durata in carica dello stesso;
 - c) il numero dei consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica;
 - d) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - e) le modalità di nomina del Sindaco e della Giunta Comunale;
 - f) la procedura dei ricorsi;
 - g) le indennità spettanti ai consiglieri.

Articolo 3

- 1. I consiglieri entrano in carica alla data della loro proclamazione e, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera, che diviene immediatamente esecutiva.
- 2. I consiglieri rimangono in carica sino alla nomina dei successivi; dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali adottano i soli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 4

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente e delle aziende municipalizzate.
- 2. La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 42 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta Comunale), salvo le deliberazioni che riguardano variazioni al bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2. Le sedute consiliari sono pubbliche e chiunque può assistervi nello spazio appositamente destinato al pubblico.

- 3. Il pubblico deve astenersi da qualsiasi tipo di commento, sia esso di assenso o dissenso, al fine di non condizionare il regolare svolgimento della seduta.
- 4. Il pubblico non può intervenire ai lavori del consiglio e il Presidente invita chiunque rechi disturbo a cessare il comportamento molesto e, se necessario, ad allontanarsi dall'aula.
- 5. Il Sindaco è il solo che può richiedere l'ingresso della forza pubblica nell'aula.

Articolo 6

- 1. Le sedute si tengono in forma segreta, con la sola presenza del Segretario Comunale, quando sussistono motivi per i quali la pubblicità potrebbe essere di nocumento agli interessi comunali ovvero quando gli argomenti trattati comportano apprezzamenti o valutazioni circa la moralità, la correttezza e le qualità delle persone.
- 2. Se nel corso di una seduta pubblica ricorrono le condizioni sopra esposte, il Presidente o almeno quattro consiglieri possono chiedere che la seduta prosegua in forma segreta.
- 3. Se la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti è favorevole alla proposta, il Presidente allontana il pubblico e la seduta prosegue in forma segreta.

Articolo 7

1. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dall'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e servendosi di ogni altro mezzo di informazione.

Articolo 8

1. La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché alle persone all'uopo invitate.

Articolo 9

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che fissa il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
- 2. Su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri il Sindaco, entro venti giorni dal suo deposito al protocollo, riunisce il Consiglio con l'ordine del giorno proposto, purché quest'ultimo sia di effettiva competenza del Consiglio Comunale.
- 3. In tal caso, contestualmente alle richieste di convocazione, devono già pervenire adeguate proposte e/o documentazioni affinché il Presidente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, ne valuti la rispondenza e la conformità allo Statuto ed al Testo Unico (D.Lgs. 267/2000).

Articolo 10

1. Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già trattato, a meno che non ricorrano nuovi elementi di valutazione e giudizio.

1. Durante le sedute consiliari deve essere assicurata la presenza del Vigile Urbano sia per assicurare idoneo servizio d'ordine e di vigilanza sia per fornire e reperire pratiche che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.

Articolo 12

- 1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve avere forma scritta, recare in calce la firma del Sindaco e il timbro del Comune e deve indicare:
 - a) se trattasi di adunanza avente carattere ordinario o straordinario o urgente;
 - b) giorno, ora, luogo dell'adunanza;
 - c) invito al consigliere a partecipare.
- 2. L'avviso, unitamente all'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio dei consiglieri, a mezzo del messo comunale, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione in seduta ordinaria, tre giorni prima per la riunione in seduta straordinaria e almeno 24 ore prima nei casi di urgenza. Tale limite potrà essere inferiore in presenza di improvvise eccezionali e/o gravi circostanze.
- 3. Il dies quo decorre dal momento della notifica dell'avviso di Convocazione del Consiglio Comunale.
- 4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio on line almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
- 5. Il Messo Comunale ha l'obbligo di curare le suddette pubblicazioni all'Albo Pretorio accertando che le stesse proseguano anche nel giorno dell'adunanza consiliare.

Articolo 13

1. L'avviso di convocazione è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

Articolo 14

1. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

Articolo 15

1. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

Articolo 16

1. Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

- 2. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare e discutere in Consiglio Comunale.
- 3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune il giorno stesso della notifica dell'avviso di convocazione.
- 4. L'orario di consultazione e ritiro delle proposte deliberative coincide con l'orario di lavoro ordinario del suddetto ufficio.
- 5. Nessuna proposta può essere posta in discussione e deliberata se non sia stata comunicata a tutti i consiglieri e depositata con la relativa documentazione presso la Segreteria nei tempi stabiliti dal comma precedente.
- 6. Compete al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le stesse modalità.

Articolo 17

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'Albo Pretorio almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

Articolo 18

- 1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:
 - a) lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
 - b) comunicazioni del Presidente;
 - c) autorità governativa e/o della Regione e/o della Provincia;
 - d) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
 - e) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dei consiglieri;
 - f) ratifiche di deliberati di Giunta;
 - g) interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Articolo 19

- 1. I lavori hanno inizio con la lettura dei provvedimenti adottati nella seduta precedente e redatti dal Segretario comunale.
- 2. Su detti provvedimenti il Consiglio non può aprire la discussione; ogni consigliere però ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero.

Articolo 20

1. Il Consiglio può disporre, su proposta anche di un solo consigliere, l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune il giorno stesso della notifica dell'avviso di convocazione.

- 2. Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.
- 3. Il Segretario Comunale o, in sua assenza, i funzionari addetti ai servizi comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.
- 4. Possono altresì dare copie od estratti di documenti richiesti ad integrazione di quelli già inclusi nelle pratiche depositate nella sala delle riunioni.
- 5. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

Articolo 22

1. Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva, sempre che la convocazione non sia da attribuire a fatti eccezionali e/o gravi già disciplinati all'art. 12.

Articolo 23

- 1. Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.
- 2. Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.
- 3. Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 24

- 1. All'ora stabilita per la riunione, il Presidente o chi per esso, unitamente al Segretario Comunale, si reca nella sala consiliare.
- 2. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario.
- 3. Il numero legale si intende raggiunto allorché sono presenti in aula metà dei consiglieri in carica, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.
- Qualora, trascorso un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente dopo averne fatto dare atto a verbale, dichiara deserta la seduta.

- 1. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.
- 2. Per la validità della seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è necessario la presenza di almeno quattro consiglieri.
- 3. Non può aver luogo in seduta di seconda convocazione l'approvazione del bilancio di previsione, sempre che non intervengano alla stessa metà dei consiglieri in carica.

Articolo 26

- 1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quello che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
- 2. La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.
- 3. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

Articolo 27

1. Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, vengono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica, quella del'Unione Europea e quella della Regione Sardegna.

CAPO II DELLA DISCIPLINA

Articolo 28

- 1. Il Sindaco, quale presidente dell'Assemblea, dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.
- 2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in rispetto e nei limiti della normativa vigente in materia.
- 3. Tale attribuzione deve essere proporzionata alle particolari situazioni ed essere esercitata al solo scopo di assicurare un ordinato, legittimo e regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea.

- 1. Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.
- 2. Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali consuetudini e costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola sull'argomento trattato.
- 3. Il consigliere colpito dal detto provvedimento può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e qualora il Consiglio le accolga con la votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve ridare la parola al consigliere.
- 4. Il Presidente non può in nessun caso espellere il consigliere indisciplinato dall'aula, rimanendo perciò consentita la sola denuncia all'autorità giudiziaria quando ricorrano gli estremi di un reato.

Articolo 30

- 1. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi d'ufficio e gli impiegati del Comune incaricati di speciali mansioni, gli addetti stampa, i rappresentanti della Regione, della Provincia nonché i Sindaci di altri Comuni.
- 2. In caso di disordini il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.
- 3. Può altresì proporre al Consiglio la prosecuzione dell'attività in seduta segreta, ove si renda necessario deliberare su argomenti per i quali è previsto un perentorio termine di scadenza o che comunque non appare opportuno differire.

Articolo 31

- 1. Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.
- 2. Prima dell'inizio dei lavori, viene data lettura dei provvedimenti adottati dal Consiglio nell'adunanza precedente.
- 3. Ogni consigliere può fare soltanto delle precisazioni o far apportare eventuali rettifiche volte a chiarire meglio il proprio pensiero.

Articolo 32

1. Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio Comunale eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 30 minuti e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 33

1. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso è sufficiente la comunicazione verbale da parte del Presidente ai consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

- 1. I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente del Consiglio.
- 2. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.
- 3. In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.
- 4. Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

Articolo 35

- 1. Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta secondo l'ordine del giorno.
- 2. Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di cinque (5) minuti.
- 3. Il Consiglio può, con votazione presa a maggioranza dei presenti, stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.

Articolo 36

- 1. Nessun consigliere può parlare più di 2 (due) volte sullo stesso argomento.
- 2. Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre facoltà di parlare per ultimo. È permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine.

Articolo 37

- 1. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
- 2. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

Articolo 38

- 1. E mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
- 2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.
- 3. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.
- 4. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 39

- 1. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.
- 2. Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.
- 3. Nei casi d'urgenza, e ove non esistano le commissioni, l'emendamento può essere trattato purché il Consiglio si sia pronunciato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

- 1. Il Consiglio Comunale può decidere, a maggioranza dei voti dei presenti, la temporanea sospensione dei lavori per consultazioni, approfondimenti o altre motivate ragioni.
- 2. La durata di queste interruzioni deve essere determinata preventivamente e comunicata dal Presidente prima della sospensione.

1. I Consiglieri che senza giustificati motivi, da comunicare per iscritto, non intervengano ad un'intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.

Articolo 42

- 1. La dichiarazione dello scioglimento della seduta da parte del Presidente determina la fine della riunione e la cessazione della funzione verbalizzante del segretario che assiste alla riunione.
- 2. I Consiglieri rimasti in aula, anche se in numero legale, non possono riprendere i lavori e continuare la seduta anche se il Presidente abbia fatto illecito uso dei suoi poteri.

Articolo 43

1. A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 10 minuti.

CAPO III DELLE VOTAZIONI

- 1. L'espressione del diritto di voto è normalmente effettuata in forma palese mediante semplice alzata di mano.
- 2. Nel verbale è indicato il numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti.
- 3. Risultano nominativamente a verbale i voti contrari e gli astenuti.
- 4. In caso di consenso totale è ammessa a verbale la dicitura "con votazione favorevole e unanime legalmente espressa".
- 5. La votazione segreta avviene solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto o quando il Consiglio è chiamato ad esprimere, con il voto, valutazioni circa moralità, correttezza e comportamenti delle persone.
- 6. La votazione segreta si realizza attraverso l'uso di schede bianche e prive di alcun segno di riconoscimento, munite di timbro comunale.
- 7. Coloro che intendono astenersi dalla votazione devono comunicarlo al Presidente affinché ciò sia verbalizzato.
- 8. Chi vota scheda bianca è computato tra i votanti.
- 9. Lo spoglio è curato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Comunale e degli scrutatori rappresentativi dei vari gruppi consiliari.
- 10. La votazione non può essere ripetuta.
- 11. Le deliberazioni sono approvate quando la metà più uno dei voti espressi siano favorevoli.
- 12. Con espressa votazione la deliberazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile.
- 13. Le operazioni di voto devono avvenire con snellezza e non è tollerata alcuna ingerenza volta a rendere difficoltosa la votazione medesima.

- 1. Nelle votazioni per appello nominale si risponde "SI" o "NO", a secondo che si voglia approvare o respingere la risposta.
- 2. L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

Articolo 46

- 1. Durante la votazione a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.
- 2. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile dare dichiarazioni di voto.
- 3. Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.
- 4. Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

Articolo 47

- 1. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto da effettuarsi nei soli casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.
- 2. La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.
- 3. La veste di scrutatore non è incompatibile con nessun'altra in seno al Consiglio.

Articolo 48

- 1. Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni, che per leggi statali o regionali prevedono competenza consiliare.
- 2. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge, spettano al Presidente.

Articolo 49

1. Quando le commissioni, se costituite, comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

- 1. Ove, in seno a dette commissioni, sia prescritta la rappresentanza della minoranza, vengono dichiarati eletti i designati dalla minoranza che, nella votazione, hanno riportato maggiori voti.
- 2. A parità di voti resta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di suffragi alle elezioni.
- 3. A parità di suffragi resta eletto il più anziano di età.

4. Ogni interferenza esterna mirata ad alterare la volontà della stessa minoranza rende nulla la votazione.

Articolo 51

- 1. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.
- 2. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i tre (3) minuti.
- 3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 52

1. I Consiglieri devono astenersi, abbandonando l'aula, dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali ravvisino posizioni di incompatibilità e di interesse loro proprio e /o parenti o affini fino al 4° grado del Codice Civile.

PARENTELA ENTRO IL 4° GRADO

	PARENTI	
GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio	
2°	L'avo o l'ava e il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo e la bisavola	Lo zio o la zia ed il nipote da
	(bisnonni) e il pronipote	fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola	Il prozio (prozio è il fratello
	(trisavi) e il trinipote	dell'avo) o la prozia e il
	(abnipote)	pronipote da fratello o sorella;
		i cugini di 1° grado, cioè i figli
		di fratelli o sorelle.

AFFINITA' ENTRO IL 4° GRADO

GRADI	AFFINI
1°	I suoceri con i generi e le nuore.
	Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei
	affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti due
	sorelle).
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il
	marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino.

CAPO IV DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 53

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

Articolo 54

- 1. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.
- 2. Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.
- 3. Quando nuove interrogazioni vengono presentate nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, ne può disporre la discussione immediata, salvo che gli interroganti non dichiarino di voler ottenere una risposta scritta.

Articolo 55

- 1. Il Presidente, o l'assessore competente, dà lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse.
- 2. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
- 3. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di tre (3) minuti.
- 4. Non si dà corso all'interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.
- 5. In ogni caso, interpellanze, interrogazioni e mozioni vanno trattate in chiusura di seduta.
- 6. Allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze sono dedicati al massimo 20 minuti complessivi per ogni seduta consiliare.
- 7. In caso di interpellanza e/o interrogazione richiesta con urgenza durante la sessione del Consiglio Comunale, il Sindaco o l'Assessore competente si riservano di rispondere immediatamente ovvero nel primo Consiglio utile successivo e comunque nel termine di trenta (30) giorni.
- 8. Le risposte alle interpellanze e/o alle interrogazioni non vengono recepite in proposte deliberative.

Articolo 56

1. Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di aver risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

Articolo 57

- 1. Ciascun consigliere può presentare fino ad un massimo di due (2) interrogazioni o interpellanze per ogni seduta.
- 2. Le interrogazioni/interpellanze devono essere formulate in modo chiaro, preciso, conciso e di facile comprensione.

Articolo 58

- 1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati o definiti affari, o anche se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari necessità o affari riguardanti direttamente o indirettamente il Comune. A differenza dell'interrogazione, mira a formulare apprezzamenti, critiche e giudizi sull'operato dell'Amministrazione.
- 2. Il Consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.
- 3. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.
- 4. Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il Presidente potrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

Articolo 59

- 1. Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia non soddisfatto. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.
- 2. Qualsiasi consigliere, oltre all'interpellante, può presentare mozioni limitatamente all'argomento dell'interpellanza.
- 3. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

Articolo 60

- 1. Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.
- 2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.
- 3. Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.
- 4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
- 5. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Articolo 61

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

1. Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

CAPO V DELLA VERBALIZZAZIONE

Articolo 63

- 1. Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consiglio stesso, ed esclusivamente con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2. Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.
- 3. Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.
- 4. Per agevolare le operazioni di verbalizzazione le sedute consiliari possono essere oggetto di registrazione audio.
- 5. In tal caso la registrazione magnetica viene conservata dal segretario per il periodo di un anno.
- 6. Durante le adunanze non è consentito l'uso di altri registratori, videocamere e videofonini da parte dei consiglieri e del pubblico presente.

Articolo 64

1. Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito o incompatibile, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane.

Articolo 65

1. Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto al voto.

Articolo 66

1. La parte del verbale delle sedute segrete relative alla discussione deve essere redatto in forma generica, nel modo più conciso possibile, evitando pertanto di scendere in particolari che possono toccare persone o recare pregiudizio a quelle ragioni per le quali la seduta è stata tenuta in forma segreta.

Articolo 67

1. I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dicitura seduta segreta.

- 1. Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare lo svolgimento dei lavori consiliari.
- 2. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.
- 3. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 69

- 1. Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.
- 2. A tal fine deve indicare:
 - a) la data e l'ora di convocazione della seduta e quella di inizio dei lavori;
 - b) il nome e cognome dei consiglieri presenti e di quelli assenti, allorché si apre la trattazione di ciascun argomento;
 - c) l'argomento che viene trattato;
 - d) il risultato della discussione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro o che si siano astenuti.

Articolo 70

- 1. Il verbale deve riportare i punti principali della discussione, cioè l'esposizione non integrale e letterale, ma sommaria degli interventi dei singoli consiglieri, omettendo tutto ciò che non interessa direttamente l'argomento in trattazione, le ripetizioni e i particolari aventi carattere di chiarimento, la cui mancanza non incide sulla effettiva portata degli interventi.
- 2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale del Consiglio Comunale sia inserito il proprio intervento o dichiarazione, in tal caso, dovrà presentare al Segretario Comunale apposito documento scritto e sottoscritto riportante fedelmente il testo del proprio intervento che il Segretario allegherà all'atto deliberativo.
- 3. Non verrà riportato dal Segretario Comunale alcuna dichiarazione sotto dettatura.

Articolo 71

1. Il Segretario Comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. Il presente regolamento, a norma dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- 2. Con la stessa maggioranza il Consiglio Comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo.

- 3. Il regolamento diventa efficace dopo che sarà divenuta esecutiva la delibera con la quale è stato approvato.
- 4. Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line per ulteriori 15 giorni dopo l'esecutività della delibera nonché stabilmente sul sito web del Comune di Romana.
- 5. Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.